

REGOLAMENTO COMUNALE
di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali
(Approvato con deliberazione C.C. n. __ del 07.08.2008, esecutiva ai sensi di legge)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 e del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, ha per oggetto la disciplina del servizio di polizia mortuaria e la gestione dei cimiteri comunali sul territorio di Porcari. Si fa riferimento, nell'applicazione degli istituti del presente Regolamento, alla normativa indicata nell'allegato A.

Art. 2 – Competenza del Servizio

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale, per mezzo degli Uffici e Servizi amministrativi e tecnici del Comune.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono svolti dal Comune in una delle forme di gestione individuate dall'art. 112 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.

3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.lgs. 267/2000.

4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui all'art. 112 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, le funzioni e la organizzazione sono stabiliti dai rispettivi statuti e regolamenti, o dalle relative convenzioni in caso di concessione.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune verifica che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose.

2. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione dei frequentatori e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice civile, libro IV, titolo IX, art. 2043 e seguenti, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi indispensabili di interesse pubblico, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri effettuato presso l'apposito locale posto nel cimitero comunale, se esistente;
- b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- c) il trasporto funebre, esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e senza servizi e trattamenti speciali, nonché la fornitura del feretro, per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, od in caso di disinteresse da parte degli stessi, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco in base alla composizione del nucleo familiare ed alla situazione economica degli interessati;
- d) l'inumazione in campo comune nei casi di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari (art. 7 bis L.26/01);
- e) la deposizione dei resti mortali in ossario comune.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle somme stabilite nelle tabelle delle tariffe disposte con apposita delibera di Giunta Comunale.

4. Il pagamento deve avvenire al momento della stipula del contratto, prima della sepoltura o, eccezionalmente, qualora vi siano particolari motivi, entro un termine perentorio che sarà previsto dal contratto stesso. E' altresì ammissibile la rateizzazione del pagamento della tariffa di concessione secondo le seguenti modalità: Euro 200,00 alla stipula del contratto più il pagamento di rate fino ad un massimo di dodici.

In caso di mancato pagamento il Comune provvederà alla riscossione coattiva del credito.

Art. 5 - Registro dei movimenti cimiteriali e divulgazione atti

1. Presso l'ufficio competente per il servizio di polizia mortuaria è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90, affinché possa essere completato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni, a chiunque ne abbia interesse, sulle sepolture cimiteriali.

2. Presso l'ufficio competente per il servizio di polizia mortuaria e presso l'ufficio del custode cimiteriale è tenuta copia del presente regolamento.

3. Deve essere data, inoltre, opportuna divulgazione ai frequentatori del cimitero delle seguenti notizie:

- l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- l'elenco delle tombe e dei loculi per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per la collettività ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241.

Art. 6 - Depositi di osservazione e obitori

1. Il Comune provvede, limitatamente ai casi indicati al punto 4.1 della Circolare esplicativa 24/06/1993 n. 24 del Ministero della sanità e salvo che non sia possibile ricorrere alla struttura attrezzata più vicina, al deposito di osservazione e all'obitorio in appositi locali nell'ambito del cimitero.

2. L'ammissione nei depositi di osservazione e negli obitori di cui sopra è autorizzata dal Sindaco o dall'Autorità Pubblica che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria. Per quanto riguarda la disciplina del trasporto di salme e cadaveri si applicano le disposizioni della Legge Regionale n.18 del 4 aprile 2007.

3. Per i depositi di osservazione e gli obitori, nonché per i periodi di osservazione dei cadaveri, valgono le disposizioni di cui al Capo II, art. 8 e seguenti, del D.P.R. 285/90.

4. Qualora i cadaveri necessitino di operazioni di refrigerazione o di particolari tecniche di mantenimento, verrà fatto ricorso alla struttura più vicina attrezzata allo scopo, fra quelle individuate ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 285/90.

Art. 7 - Deposizione delle salme nei feretri

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche stabilite dal D.P.R. 285/90.

2. Ciascun feretro può contenere una sola salma, fatto salvo il caso specifico contemplato dall'art. 74 del D.P.R. 285/90 relativo alla madre e neonato morti in concomitanza del parto che possono essere chiusi nello stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. In caso di morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva o in caso che la salma risulti portatrice di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale, secondo le prescrizioni di cui agli artt 18 e seg. del DPR 285/1990.

5. Per quanto sopra ed in generale per quanto attiene la preparazione delle salme, valgono comunque, ad ogni buon conto, le disposizioni previste in merito dal D.P.R. 285/90.

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

1. Il dirigente del servizio di igiene pubblica della USL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della normativa vigente in merito alla chiusura del feretro ed alla rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto.

2. Per i trasporti dei cadaveri nell'ambito della Regione Toscana si applica il comma 4 dell'art. 3 della Legge Regionale 18/2007.

Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, e devono essere conformi ai disposti del D.P.R. 285/90.

2. Per le salme di soggetti deceduti a causa di malattia infettiva diffusiva devono essere utilizzati feretri costituiti da duplice cassa con le caratteristiche di cui all'art. 30 e 31 del D.P.R. 285/90 nel rispetto di quanto disposto per la realizzazione di manufatti in sostituzione della cassa di metallo.

3. In caso di esumazione od estumulazione di un feretro, per essere trasferito in altro Comune od in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato, da parte

del dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL o suo delegato, l'idoneità del feretro, prescrivendo, se del caso, le misure necessarie ad evitare pregiudizio per la salute pubblica.

4. In caso di feretro proveniente da altro Comune deve essere verificata, da parte del custode cimiteriale, tramite la documentazione di accompagnamento, la rispondenza del feretro stesso alle disposizioni per quanto attiene il tipo di sepoltura cui è destinata, pena la non accettazione del feretro stesso.

Durante le inumazioni di salme inserite in doppia cassa, è vietato effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica interna, anche quando la medesima sia d'obbligo. A tale scopo la cassa metallica dovrà essere esterna alla cassa di legno.

Nella inumazione di feretri per i quali sia d'obbligo la doppia cassa, è necessario l'uso di casse metalliche contenenti quelle di legno oppure di casse interne in materiale biodegradabile (barriera o Mater-Bi) di cui al D.M. 01.02.1997, D.M. 09.07.2002 ed al D.M. 28/06/2007 e ss.mm. secondo le prescrizioni dell'art.30 e 31 del DPR 285/1990 e nel rispetto di quanto disposto per la realizzazione di manufatti in sostituzione della cassa di metallo.

5. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata una apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

In caso di salma di persona sconosciuta, la piastrina deve contenere l'indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 10 - Trasporti di salme e di cadaveri

1. Il trasporto di salma, cadaveri, resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, secondo le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 285/1990. Per i trasporti di salme e di cadaveri effettuati nell'ambito del territorio regionale si applicano le disposizioni della L.R. Toscana n. 18 del 04.04.2007.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi, il decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Qualora il trasporto della salma avvenga nell'ambito del Comune ed abbia come destinazione il cimitero comunale il decreto autorizzativo può essere sostituito dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficio di stato civile.

Il trasporto all'estero, o dall'estero, deve essere eseguito secondo le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. 285/90.

2. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con idonei carri funebri chiusi, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto, fatte salve eventuali diverse disposizioni in materia di sicurezza pubblica, comprende:

- a) il prelievo della salma dal luogo del decesso (o dal deposito di osservazione, o dall'obitorio, o dall'abitazione);
- b) il tragitto alla chiesa od al luogo dove devono svolgersi le esequie;
- c) la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso;
- d) il proseguimento fino al cimitero, o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più opportuno.

L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di fedi, di cassette ossario, di urne cinerarie, di ossa o parti di cadavere. In questi casi il trasporto va eseguito in vettura privata chiusa.

In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e sia assicurata l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può essere fatta durante il percorso. Eventuali cerimonie diverse da quelle rituali dovranno essere preventivamente autorizzate dal Sindaco.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre, il quale dovrà comunque snodarsi nel rispetto dei disposti del codice della strada.

5. Nei casi speciali di partecipazione particolarmente numerosa di persone, il comando di polizia municipale disporrà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6. Ad esclusione degli interventi di cui al precedente art. 4 ogni altra operazione relativa al trasporto delle salme è a completo carico dei familiari.

7. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le eventuali modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

8. In caso di più funerali nell'ambito della stessa giornata, il responsabile del servizio di polizia mortuaria potrà, qualora lo ritenga necessario, fissare l'ora dei funerali in modo da renderli compatibili con l'orario del cimitero e del personale incaricato.

9. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti intervenuti all'accompagnamento funebre si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

10. Il feretro viene preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti di accompagnamento al personale incaricato presso il cimitero.

11. I trasferimenti della salma anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata senza corteo.

CAPO II –SERVIZIO INTERNO DEI CIMITERI

Art. 11 - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento delle salme in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/90.

2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con forme di gestione riconosciute idonee e legittime.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e traslazione sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono al Comune, fatte salve le eventuali diverse forme gestionali di cui al precedente punto 3, le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui all'art. 52, del D.P.R. 285/90.
6. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco, qualora ne sussista la necessità, i provvedimenti per assicurare il regolare servizio.

Art. 12 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero comunale possono essere previsti reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti e delle ceneri appartenenti a culto diverso da quello cattolico od a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.
4. Gli arti anatomici, di norma, devono essere cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

Art. 13 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti:
 - a) i cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune di Porcari, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone decedute fuori del Comune di Porcari ma aventi in esso in vita la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune di Porcari e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90;
 - e) i resti mortali delle persone sopra indicate.
2. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi del precedente art. 12, salvo non abbiano espresso l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune.

Art. 14 - Sepoltura gratuita a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero può essere riservata, se prevista nel piano regolatore cimiteriale, un'apposita zona dove il Sindaco potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti mortali di

cittadini che si siano distinti per opere di impegno o per servizi resi alla collettività.

2. Per le medesime finalità l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri aree o tombe per la sepoltura di salme o resti mortali di cittadini benemeriti.

Art. 15 - Orari

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con apposito provvedimento del Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi preventivamente e per comprovati motivi.

4. L'avviso di chiusura è segnalato di regola dagli addetti, quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 16 - Disciplina dell'ingresso

1. All'interno del cimitero, di norma, si deve accedere a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con la sacralità del luogo;
- c) a coloro che intendono svolgere attività di questua;

3. Per comprovati motivi di età o di salute, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di accedere nei cimiteri con autovetture o motocicli fissando i percorsi e gli orari.

L'accesso nei cimiteri con gli automezzi è consentito anche alle imprese incaricate di svolgere lavori o servizi, previa autorizzazione da parte del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 17 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo, in particolare:

- a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamentazioni o lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, accumulare neve o sporcizia sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione del custode;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;

- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria;
- j) eseguire lavori e iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio di polizia mortuaria;
- m) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti di cui sopra, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenga, nell'interno del cimitero comunale, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, verrà diffidato dal personale addetto ad uscire immediatamente e, se del caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 18 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Le celebrazioni di cui sopra devono avvenire, comunque, previa comunicazione al responsabile del servizio di polizia mortuaria e indifferibilmente durante l'orario di apertura del cimitero.

Art. 19 – Rifinitura delle tombe, loculi e cappelle nei cimiteri comunali

1. Sulle sepolture possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, misure, il colore ed i materiali di seguito specificate:

- a) **Tombe:** le tombe in terra dovranno essere rifinite con materiali analoghi ai campioni contraddistinti dal n° 1 (Labrador), 2 (rosa beta), 3 (rosa porrino), 4 (ghiandole), 5 (travertino), 6 (acquamarina), 7 (bianco carrara), 8 (ceraiolo), e depositati presso il custode. Tali materiali analoghi ai campioni esistenti, avranno uno spessore massimo di cm 8 e poggeranno con le opere di rifinitura su un grembiulino che riveste il cordonato di delimitazione eseguito in marmo bianco simile all'esistente usato nella rifinitura dei vialetti. Dette rifiniture sfileranno all'esterno con il filo dei vialetti stessi al fine di permettere un regolare deflusso delle acque. Il piano finito non potrà superare inderogabilmente l'altezza massima di cm 25 rispetto al piano dei vialetti. Sono esclusi i monumenti o simboli religiosi che dovranno avere un'altezza massima inferiore di cm 5 rispetto al muretto a tergo della tomba. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi riguardo i materiali da usare ed alle dimensioni massime specificate, la rifinitura delle tombe potrà altresì essere realizzata in marmo per la parte relativa alle bordature laterali ed il piano superiore può essere rifinito con un manto erboso delimitato da una fascia laterale di marmo; l'esecuzione del piano superiore deve "permettere un regolare deflusso delle acque". Eventuali lanterne per luci votive, foto e portafiori ubicati generalmente all'estremità inferiori non devono avere altezza superiore a cm 35;

- b) Riutilizzo e ristrutturazione tombe: nella riutilizzazione di tombe deve essere conservato l'aspetto architettonico preesistente, qualora i materiali originali risultino danneggiati e, quindi non idonei, dovranno essere sostituiti con materiale analogo. Se per motivi tecnici lo schema architettonico o estetico dovrà subire mutamenti e, quindi dovranno intervenire modifiche sostanziali, queste dovranno essere preventivamente approvate dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- c) Loculi: i loculi dovranno avere il marmo predisposto e già posizionato e possono essere completati con simboli e lanterne di modeste dimensioni, non sporgenti per più di 25 cm.;
- d) Cappelle: per queste la rifinitura ed i materiali devono essere in analogia ai tipi dei campioni di cui sopra (numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) depositati presso il custode. Eventuali simboli religiosi, vasi di fiori od altro di modeste dimensioni e con oggetti contenuti, dovranno intonarsi con i materiali usati.

2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo contenga la traduzione in italiano.

4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, errori di scrittura o che risultino introdotte abusivamente nel cimitero.

5. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

6. E' consentito il collocamento della fotografia purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo. E' consentito altresì collocare piantine di fiori e di sempreverdi avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe ed i passaggi attigui.

7. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena deperiscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. In caso le piante ornamentali ed i fiori siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti ed i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà affinché siano tolti o sradicati e sia provveduto alla loro distruzione.

8. Verranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba e quant'altro ritenuto indecoroso o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

9. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc. che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne difficoltosa la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

10. I provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale ed all'albo pretorio del Comune per un mese, se ignoti.

Art. 20 - Deroghe

Fermo restando il rispetto delle caratteristiche architettoniche e costruttive, in via eccezionale su motivata richiesta degli interessati, è consentita la deroga a quanto disposto dall'articolo precedente. Tale facoltà è attuata attraverso deliberazione della G.C. su conforme parere della Commissione edilizia.

CAPO III - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 21 - Disposizioni generali

1. Nel territorio comunale sono costituiti i seguenti cimiteri:

- a) Via Sbarra;
- b) Via Romana Ovest.

2. Il cimitero deve avere campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le rispettive misure devono essere conformi a quanto disposto dal D.P.R. 285/90.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private individuali, familiari e per collettività.

4. Un apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi, in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/1990.

Art. 22 - Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca la necessità del servizio nell'arco di un periodo almeno ventennale.

2. Il piano di cui sopra deve essere sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della U.S.L.

3. Nell'elaborazione del piano deve essere tenuto conto di quanto segue:

- a) andamento medio della mortalità sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni;
- b) valutazione della struttura ricettiva esistente, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura;
- d) eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potrebbero rendere disponibili razionalizzandone l'utilizzazione in correlazione ai periodi di concessione;
- e) fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni;
- f) zone soggette a tutela monumentale e monumenti funerari di pregio per i quali debbano essere previste particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4. Nel cimitero possono essere individuati spazi e zone da destinare a:

- campi di inumazione comune;
- aree per la costruzione di sepolture private, per famiglie e collettività;
- loculi per tumulazione individuale;
- cellette ossario;
- nicchie cinerarie;
- ossario comune;
- cinerario comune.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste deve risultare dalla planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/1990.

6. Il cinerario comune deve avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali, ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

7. L'ossario comune deve essere costruito in modo che i resti mortali ivi depositati siano sottratti alla vista del pubblico.

8. Il piano regolatore cimiteriale individuerà altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

9. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 23 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazioni possono distinguersi in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;

b) sono private le sepolture per inumazioni effettuate in area di concessione.

2. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo od altro manufatto similare, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo deve essere applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di una lapide. Il Comune determinerà, nell'occasione, gli ingombri minimi e massimi consentiti nonché l'altezza della lapide dal piano di campagna.

4. L'installazione delle lapidi, le relative spese, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all' art. 45 e ss. del presente regolamento.

Art. 24 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti mortali e urne cinerarie, in opere murarie (loculi o cripte), costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Tutte le sepolture private a sistema di tumulazione sono soggette a concessione secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

3. Ogni sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro nel rispetto dei parametri indicati nella Circolare Ministro Sanità n. 24/1993. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/1990.

Art. 25 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto, in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito e stipulazione di apposito contratto.
2. La concessione provvisoria è ammessa esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) per coloro che hanno richiesto la concessione di un'area per la costruzione di una tomba di famiglia, fino al rilascio della relativa agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori per il ripristino di tombe private.
3. La durata del deposito provvisorio è determinato in base al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori in questione, non superiore comunque ai dodici mesi.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il sindaco, previa diffida, provvederà con apposita ordinanza a disporre per l'inumazione della salma in campo comune.
5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 26 - Esumazioni

1. Le esumazioni si eseguono secondo le modalità e prescrizioni di cui all'art.82 e seguenti del DPR 285/1990. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di dieci anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno e sono regolate dal Sindaco.
3. L'inizio delle operazioni relative alle esumazioni ordinarie è comunicato a chiunque ne abbia interesse tramite affissione all'albo cimiteriale e all'albo pretorio di apposito avviso.
4. Le esumazioni straordinarie vengono eseguite nei seguenti casi:
 - su richiesta dei familiari interessati;
 - su richiesta dell'autorità giudiziaria.Le esumazioni straordinarie avvengono, comunque, sempre con preventiva autorizzazione del Sindaco. Non possono essere eseguite esumazioni straordinarie, salvi i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, nelle seguenti ipotesi (art. 84 del D.P.R. 285/1990):
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
5. I feretri sono esumati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale, alla presenza del Dirigente medico del servizio operativo di igiene pubblica e dell'incaricato del servizio di custodia.
6. I resti mortali individuati possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

Se al momento della esumazione non sussiste domanda di diversa collocazione, i resti mortali saranno collocati in ossario comune.

7. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente solo nei casi di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari (art. 7 bis L.26/01)

8. Per quanto riguarda i trattamenti consentiti all'esumazione ordinaria si applicano, fermo restando quanto previsto dal DPR 285/1990, le disposizioni della Circolare esplicativa del Ministero sanità n.10 del 31 luglio 1998.

Art. 27 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si eseguono secondo le modalità e prescrizioni di cui all'art.86 e seguenti del DPR 285/1990 e si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

3. Le estumulazioni straordinarie possono avvenire in due casi:

- su richiesta dei familiari interessati;
- su ordine dell'autorità giudiziaria.

4. Le estumulazioni straordinarie avvengono, comunque, sempre con preventiva autorizzazione del Sindaco, secondo quanto disposto dagli artt.86-87-88-89 del D.P.R. 285/1990. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale, alla presenza del Dirigente Medico del servizio operativo di igiene pubblica e dell'incaricato del servizio di custodia.

6. I resti mortali individuati possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

Se alla scadenza della concessione non sussiste domanda di diversa collocazione, i resti mortali saranno collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere al momento della estumulazione non risulta in condizione di completa mineralizzazione, e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco per consentire la ripresa del processo di mineralizzazione.

8. Le estumulazioni ordinarie sono soggette ad apposita tariffa, salvo nei casi di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari (art. 7 bis L.26/01). Le estumulazioni straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qualvolta siano richieste dai familiari.

9. In caso di estumulazioni straordinarie, qualora non sia richiesto rinnovo ai sensi del successivo art. 40, i manufatti e le aree tornano nella disponibilità del Comune che procederà a nuova assegnazione.

10. Per quanto riguarda i trattamenti consentiti all'estumulazione si applicano, fermo restando quanto previsto dal DPR 285/1990, le disposizioni della Circolare esplicativa del Ministero sanità n.10 del 31 luglio 1998.

Art. 28 - Oggetti recuperati

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto apposito verbale in duplice copia, uno dei quali è consegnato al richiedente e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasioni di esumazioni ed estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine suddetto, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni od alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
5. Le croci, le lapidi ed i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo le esumazioni ordinarie possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per le sepolture.
6. Ricordi strettamente personali collocati sulle sepolture saranno, a richiesta, concessi alla famiglia.
7. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO VI – CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art.29 – Premessa

La cremazione di ciascun cadavere, dei resti mortali, di ossa non può essere eseguita se non nei forni crematori autorizzati e deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile sulla base dei principi di cui alla Legge 30.03.2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e alla Legge Regione Toscana n.29 del 31.05.2004 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti).

Art. 30 - Autorizzazione alla cremazione

1.L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, che lo rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta

della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità (art.3 L.130/2001):

- a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lett.b) vale anche contro il parere dei familiari;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli art. 74, 75, 76 e 77 del C.C. e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto;
- d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Art. 31 - Conservazione delle urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e debitamente sigillata.

2. Ciascuna urna deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. Le ceneri conservate nell'urna, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del defunto possono essere:

- a) tumulate in un cimitero;
- b) inumata qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano (il servizio di inumazione delle ceneri è effettuato dal Comune mediante la Ditta che gestisce il servizio previo pagamento della relativa tariffa, mentre la fornitura del cippo, comprensivo di targhetta è a carico dei richiedenti);
- c) conservata all'interno del cimitero in apposito edificio predisposto per accogliere le urne cinerarie;
- d) consegnata al soggetto affidatario di cui al seguente articolo.

Art.32 – Affidamento delle ceneri

1. L'Affidamento dell'urna cineraria di cui all'articolo precedente lett.d) avviene ad istanza del parente del defunto, individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, o degli altri soggetti indicati al precedente art.30 comma 2.

2. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art. 33 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è ammessa nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della L.R. Toscana 31.05.2004 n. 29 nonché della L. 30.03.2001 n. 130 , previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile sulla base della volontà del defunto espressa attraverso una delle modalità di cui all'art.3 co.1 lett.b) della L.130/2001.

2. All'interno di almeno un cimitero deve essere previsto un cinerario comune, ai sensi dell'art. 80 comma 6 del D.P.R. 285/1990, per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

3. Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento o dispersione delle ceneri, viene individuata in uno dei cimiteri del Comune un'apposita area ove poter affiggere una targa riportante i dati anagrafici del defunto. Le dimensioni delle targhe predette vengono stabilite con apposito atto del responsabile di polizia mortuaria del Comune.

CAPO VII – CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 34 - Sepolture

1. Il Comune può concedere a privati o ad enti l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune per sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglia e collettività.

Tali sepolture sono suddivise nelle seguenti tipologie :

- a) Tomba singola
- b) Tomba doppia sovrapposta
- c) Cappella di famiglia con n° 8 loculi
- d) Loculo nei fabbricati dei colombari

2. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento e dal D.P.R. 285/1990 sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo stabilito dal Comune con apposito tariffario.

Art. 35 – Diritto d'uso delle sepolture private

1. Ai sensi dell'art. 823 e 824 c.c., il cimitero ha carattere demaniale per cui la concessione di sepoltura privata consiste in una concessione amministrativa di bene demaniale con diritto d'uso non alienabile e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

2. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le

condizioni della medesima, nonché le norme che regolano il diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata;
- c) la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento alla tariffa corrisposta;
- f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 36 – Concessione delle aree per Cappelle di famiglia

1. Il Comune può concedere a privati e ad Enti l'uso di aree all'interno dei cimiteri comunali, per la costruzione diretta di Cappelle di famiglia. Le concessioni di aree hanno una durata di 99 anni, salvo rinnovo.

2. Non può essere fatta concessione di aree per la realizzazione di Cappelle di famiglia a persone o Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

3. Per ottenere la concessione di aree per la costruzione delle Cappelle private, gli interessati devono presentare apposita istanza al responsabile di polizia mortuaria del Comune. La concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia è disposta su deliberazione della Giunta Comunale, previa acquisizione del parere tecnico del Responsabile di polizia mortuaria e del Responsabile del Patrimonio.

4. Le costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati a loro cura e spese, secondo quanto disposto dal successivo art.38.

Art. 37 – Contratto di concessione per le cappelle di famiglia

1. Il contratto di concessione cimiteriale sarà stipulato previo pagamento della corrispondente tariffa di concessione vigente, in un'unica soluzione non essendo ammesso il pagamento rateale, oltre alle spese accessorie occorrenti.

2. Con il contratto viene altresì definito il numero dei loculi che potranno essere realizzati in ogni singola cappella, per un massimo di n. 8 loculi.

3. Qualora le Cappelle di famiglia vengano realizzate in proprio dal Comune, oltre a quanto stabilito quale importo della concessione, saranno poste a carico del soggetto concessionario anche le spese di costruzione delle medesime cappelle, ivi incluse le spese di progettazione, direzione lavori e gli eventuali oneri accessori e conseguenti.

Art. 38 - Costruzioni delle Cappelle di famiglia da parte di privati o Enti

1. Nella costruzione delle cappelle i concessionari delle aree devono rispettare le tipologie costruttive già in atto, le indicazioni tecniche e prescrizioni relative anche ai materiali da usare, che saranno fornite dall'Ufficio tecnico comunale.

2. Sul progetto di costruzione, validato dal responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell'Ente, dovrà essere rilasciato il permesso a costruire, su conforme

parere della Commissione edilizia integrata e del Coordinatore Sanitario della ASL.

3. Le Cappelle non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. L'inizio dei lavori di costruzione delle Cappelle dovrà essere comunicato al Responsabile dell'Ufficio Assetto del Territorio del Comune e i lavori si dovranno svolgere nel rispetto della vigente legislazione in materia di realizzazione di Opere pubbliche.

5. La presentazione del progetto e l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza della concessione, devono aver luogo entro un anno dalla data di ritiro del Permesso di costruire.

6. A lavori ultimati il titolare del permesso di costruire provvede ai conseguenti adempimenti previsti per legge e solo successivamente potranno essere effettuate le tumulazioni nelle Cappelle.

Art. 39 – Diritto d'uso delle Cappelle di famiglia

1. Il diritto d'uso delle Cappelle è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario o previste dall'atto di concessione.

2. I familiari aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia sono:

- a) gli ascendenti fino al terzo grado;
- b) i discendenti in linea retta di qualunque grado;
- c) i fratelli e le sorelle;
- d) il coniuge e/o il convivente il cui stato risulti certificato anagraficamente o dichiarato dal concessionario o dagli altri aventi diritto di cui sopra.

Art. 40 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90 e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

2. La durata delle concessioni viene diversificata a seconda delle tipologie di sepoltura, elencate come segue :

- a) Tomba singola: la concessione avrà durata di anni 50 e sarà rinnovabile una sola volta per l'uguale periodo di anni 50.
- b) Tomba doppia sovrapposta: la concessione avrà durata di anni 50 e sarà rinnovabile a discrezione dell'Amministrazione Comunale una sola volta per l'uguale periodo di anni 50.
- c) Cappella di famiglia con n° 8 loculi: la concessione avrà durata di anni 99 e sarà rinnovabile a discrezione dell'Amministrazione Comunale, per il periodo di anni 50.
- d) Loculo nei fabbricati dei colombari: la concessione avrà una durata di 50 anni e sarà rinnovabile per una durata massima complessiva non superiore a 99 anni.

3. La durata per le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune è così determinata:

- a) Le concessioni a tempo determinato di cui al precedente comma 2 lettere a),b),d) rilasciate anteriormente alla entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n°803, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza dei cimiteri rispetto al fabbisogno del Comune. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero.

- b) Con l'atto della concessione il Comune impone ai concessionari determinati obblighi tra cui quella di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
- c) Le sepolture private dovranno essere mantenute dai concessionari in adeguato stato di manutenzione e cura in modo da non nuocere al decoro del luogo. Qualora le sepolture decorsi 20 anni dall'ultima tumulazione avvenuta, venissero lasciate in stato di abbandono, dopo almeno tre diffide inoltrate ai concessionari nell'arco di un anno, o con diffida mediante affissione all'Albo Pretorio, il Comune procederà alla revoca della concessione; la sepoltura tornerà nella disponibilità del Comune ed i resti in essa contenuti saranno tumulati nell'ossario.
- d) Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Art. 41 – Modalità di concessione

1. Il Comune può rilasciare la concessione per le sepolture private definite dal precedente art.40 nelle tipologie a), b) e d) solo se in presenza di persona già defunta, fermo restando che la concessione potrà tenere conto anche di posti destinati ad eventuali familiari tuttora viventi. Questa condizione non vale per le cappelle di famiglia (art.40 tipologia C) per cui le concessioni possono essere rilasciate anche in assenza di persona defunta.

E' ammessa la concessione di loculi di cui all'art.40 comma 2 tipologia a, b) e d), a viventi nei seguenti casi:

a) a chi richieda la concessione in abbinamento alla salma del coniuge o del figlio;

b) a chi richieda la sepoltura di un proprio arto anatomico, ai sensi dell'art.12 comma 4 del presente regolamento,

c) a persone che non abbiano parenti od affini entro il 6° grado.

2) Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari e nel caso di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal contratto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

3)Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

4) Per quanto riguarda le tombe private di cui all'art. 40 del presente Regolamento, tipologia a) e b), decorsi 30 anni dalla concessione originaria gli aventi titolo con parentela entro il secondo grado con il defunto, possono chiederne la riesumazione e riattivare immediatamente una nuova concessione cinquantennale senza la condizione della presenza di altra persona defunta. Qualora la richiesta di cui sopra venga presentata da un parente di I° grado, il richiedente dovrà produrre al Comune, il consenso scritto dei parenti di pari grado.

5) Le richieste di traslazione dei defunti da uno all'altro dei cimiteri comunali, fatto salvo il rispetto di quanto dispone il presente articolo al comma 4 (parentela entro il secondo grado civile tra il richiedente e i defunti) verranno esaminate dal Comune che fisserà le tariffe con apposito atto tenendo conto della particolare situazione, nei casi di seguito indicati:

a) Qualora al Comune pervengano più domande di traslazione per la stessa sepoltura, verrà soddisfatta la richiesta di colui che risulterà primo in base all'ordine di presentazione della stessa al protocollo del comune

b) Qualora la richiesta di cui sopra venga presentata da un parente di II° grado e ci siano parenti di grado più vicino al defunto, il richiedente dovrà produrre al Comune, il consenso scritto di questi ultimi.

La concessione in uso delle sepolture di cui al punto 1 e seguenti non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 42 - Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti provvede il Comune medesimo, fatta salva la partecipazione dei concessionari, qualora specificamente richiesto, con quote stabilite in ragione del numero dei posti in concessione.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al precedente punto 2:

a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;

b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;

c) l'ordinaria pulizia;

d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 43 - Concessioni private - subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del precedente art.41 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria, esclusivamente nei confronti delle persone indicate al precedente art.41 che assumono la qualità di concessionari.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvederà d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte degli aventi diritto.

3. Trascorso il termine di cinque anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestatario della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza.

4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi del precedente art.41, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non

siano lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione, o venti anni, se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 44 - Concessioni private - rinuncia alla concessione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando la salma sia stata trasferita in altra sepoltura.

In tal caso, spetterà al concessionario, od agli aventi diritto alla concessione, il rimborso della somma individuata dal Comune nell'apposito tariffario. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

Il tal caso spetterà al concessionario, od agli aventi titolo, il rimborso della somma che verrà individuata, di volta in volta, dal Comune. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

3. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme ceneri o resti.

Il tal caso spetterà al concessionario, od agli aventi titolo, il rimborso della somma individuata dal Comune nell'apposito tariffario. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso, perpetua, di manufatti costruiti dal Comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti mortali.

Il tal caso spetterà al concessionario, od agli aventi titolo, il rimborso della somma individuata dal Comune nell'apposito tariffario. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo capoverso del precedente punto 3.

Art. 45 - Concessioni private - revoca, decadenza, estinzione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte degli uffici preposti dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico del Comune anche il trasporto delle salme, dei resti mortali o delle ceneri, dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'albo cimiteriale ed all'albo pretorio almeno sessanta giorni prima della data fissata per la traslazione delle salme.
Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
4. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti, per i quali era stata richiesta entro sessanta giorni dal decesso, cremazione, esumazione od estumulazione. Sono fatti salvi i casi di concessione in vita specificamente previsti dal presente regolamento;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza alle prescrizioni di cui al presente regolamento, non sia stato provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
5. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti alle lettere e) ed f) del precedente punto 4, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.
6. In caso di irreperibilità la diffida verrà pubblicata all'albo cimiteriale ed all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi.
7. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti punti, compete al sindaco previo accertamento dei relativi presupposti da parte degli uffici preposti.
8. Pronunciata la decadenza della concessione il sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
9. Dopodiché il sindaco disporrà per la demolizione delle opere od al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
10. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o per soppressione del cimitero, fatto salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/90.
11. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
12. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO VIII - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 46 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per i lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale, del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni, a cose e persone, che potessero verificarsi durante i lavori.
4. Una volta ottenuta l'autorizzazione annuale gli imprenditori dovranno comunicare di volta in volta, preventivamente e per iscritto, l'inizio dei lavori da eseguire e le caratteristiche dello stesso al responsabile del servizio di polizia mortuaria, il quale, nell'occasione, stabilirà le eventuali prescrizioni ritenute opportune.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 47 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario e della commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 285/90.
2. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve costituire pregiudizio alle opere confinanti od ai servizi del cimitero.
4. Ogni variante essenziale al progetto iniziale, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del precedente punto 1.
Eventuali variazioni interne di carattere ornamentale possono essere autorizzate direttamente dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.
5. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria, lapidi, ricordi e similari.

Art. 48 - Responsabilità e deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni per i lavori all'interno del cimitero sono subordinate al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale determinata con

apposito tariffario, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Deve essere corrisposto inoltre, preventivamente, da parte dell'impresa autorizzata ad eseguire i lavori, l'importo forfettario stabilito con apposito tariffario e relativo ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 49 - Recinzione aree e materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose o persone.

2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione preventiva del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati in apposite discariche, regolarmente autorizzate ed indicate in fase progettuale, evitando di spargere materiali od imbrattare e danneggiare le altre opere. In ogni caso l'impresa è tenuta a ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 50 - Introduzione e deposito materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 51 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria e comunicato alle imprese in fase di rilascio delle relative autorizzazioni.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi e nel giorno di chiusura del cimitero, fatti salvi casi particolari specificamente e preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 52 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria detterà, in occasione della commemorazione dei defunti, le istruzioni di comportamento per l'esecuzione dei lavori nel cimitero.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al precedente punto 1.

Art. 53 - Vigilanza

1. L'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione delle sepolture e propone all'ufficio competente la restituzione del deposito cauzionale.

Art. 54 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque ne abbia accesso.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento educato e dignitoso nei confronti dei frequentatori;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire ai frequentatori le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire all'interno del cimitero attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia in orario di lavoro che al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto a qualsiasi forma, da parte dei frequentatori o di ditte;
 - c) segnalare ai frequentatori nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire più o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per proprio conto o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi e dei divieti anzidetti costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale del cimitero è sottoposto, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle vaccinazioni previste nonché ad ogni altra misura in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 55 - Imprese funebri - funzioni

1. Le imprese funebri, a richiesta dei familiari, possono:
 - a) svolgere incombenze non specificamente riservate al Comune ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie e gli enti di culto;
 - b) fornire feretri ed accessori relativi;
 - c) occuparsi delle salme;
 - d) effettuare il trasporto sia nell'ambito del Comune che in o da altri Comuni.
2. Le imprese di cui al precedente punto 1, fermo restando il possesso della licenza di cui alle normative vigenti, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 56 - Imprese funebri - divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di esporre a vista del pubblico feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

CAPO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57 - Chiesetta cimiteriale

1. La chiesetta cimiteriale può essere utilizzata, indifferibilmente durante l'orario di apertura del cimitero, in occasione di ricorrenze, suffragi e riti funebri, dalle varie parrocchie presenti sul territorio comunale, previa formale e preventiva comunicazione al responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. L'eventuale utilizzo della struttura fuori dal normale orario cimiteriale, qualora ne sussistano comprovati motivi, è subordinata, ai sensi del precedente art. 15, comma 3°, alla preventiva autorizzazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
3. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della chiesetta fanno carico al Comune.

Art. 58 - Registro delle sepolture

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto il registro di cui al precedente art. 5, utilizzato anche per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il registro è un documento probatorio delle variazioni avvenute nelle concessioni cimiteriali.
3. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica.
4. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto;
 - b) numero d'ordine del permesso di seppellimento;
 - c) identificazione della sepoltura;
 - d) le operazioni cimiteriali che danno luogo alla introduzione o alla rimozione delle salme dalle sepolture, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 59 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 29.03.2000;

b) regolamento comunale per le concessioni cimiteriali approvato con deliberazione C.C. n. 07 del 11.02.2006, quale integrazione del regolamento di polizia mortuaria di cui alla precedente lettera a).

3. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

Art. 60 - Controversie

1. Chiunque richieda interventi di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, raccolta resti mortali, traslazioni, concessioni, ecc., o l'opposizione di croci, lapidi, si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'amministrazione comunale si intenderà, e resterà, estranea all'azione che ne consegue.

3. Il Comune si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 61 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Spetta al responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 62 – Rifiuti Cimiteriali

Le operazioni di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti cimiteriali devono avvenire secondo quanto prescritto dal D.Lgs 152/2006 e dal DPR 254/2003.

INDICE

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto

Art.2 – Competenza del Servizio

Art.3 – Responsabilità

Art.4 – Servizi gratuiti ed a pagamento

Art.5 – Registro dei movimenti cimiteriali e divulgazione atti

Art.6 – Depositi di osservazione e obitori

Art.7 – Deposito delle salme nei feretri

Art.8 – Verifica e chiusura feretri

Art.9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Art.10 – Trasporti funebri

CAPO II – SERVIZIO INTERNO DEI CIMITERI

Art. 11 – Vigilanza

Art.12 – Reparti speciali nel cimitero

Art.13 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Art.14 – Sepoltura gratuita a cittadini illustri o benemeriti

Art.15 – Orari

Art.16 – Disciplina d'ingresso

Art.17 – Divieti speciali

Art.18 – Riti funebri

Art.19 – Rifinitura delle tombe, loculi e cappelle nei cimiteri comunali

Art.20 – Deroghe

CAPO III – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art.21 – Disposizioni generali

Art.22 – Piano regolatore cimiteriale

CAPO IV – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art.23 – Inumazione

Art.24 – Tumulazione

Art.25 – Deposito provvisorio

CAPO V – ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art.26 – Esumazioni

Art.27 – Estumulazioni

Art.28 – Oggetti recuperati

CAPO VI – CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art.29 – Premessa

Art.30 – Autorizzazione alla cremazione

Art.31 – Conservazione delle urne cinerarie

Art.32 – Affidamento delle ceneri

Art.33 – Dispersione delle ceneri

CAPO VII – CONCESSIONI CIMITERIALI

Art.34 – sepolture

Art.35 – Diritto d'uso delle sepolture private

Art.36 – Concessione delle aree per Cappelle di famiglia

Art.37 – Contratto di concessione per le Cappelle di famiglia

Art.38 – Costruzioni delle Cappelle di famiglia da parte di privati o Enti

Art.39 – Diritto d'uso delle Cappelle di famiglia

Art.40 – Durata delle concessioni

Art.41 – Modalità di concessione

Art.42 - Manutenzione delle sepolture private

Art.43 – Concessioni private – subentri

Art.44 – Concessioni private – rinuncia alla concessione

Art.45 – Concessioni private – revoca, decadenza, estinzione

CAPO VIII – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art.46 – Accesso al cimitero

Art.47 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

Art.48 – Responsabilità e deposito cauzionale

Art.49 – Recinzione aree materiali di scavo

Art.50 – Introduzione e deposito materiali

Art.51 – Orario di lavoro

Art.52 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Art.53 – Vigilanza

Art.54 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Art.55 – Imprese funebri – funzioni

Art.56 – Imprese funebri - divieti

CAPO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.57 – Chiesetta cimiteriale

Art.58 – Registro delle sepolture

Art.59 – Efficacia delle disposizioni del regolamento

Art.60 – Controversie

Art.61 – Responsabilità del servizio di polizia mortuaria

Art.62 – Rifiuti cimiteriali